

rapporti patrimoniali tra coniugi - convenzioni matrimoniali - forma - annotazione - trascrizione - Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Cass. n. 6450/2019

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - convenzioni matrimoniali - forma - annotazione - trascrizione - Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c. - Annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Omissione - Conseguenze.

La mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c., fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6450 del 06/03/2019

[Cod_Civ_art_0167](#),
[Cod_Civ_art_2902](#)

[Cod_Civ_art_2901](#),

[Cod_Civ_art_0162](#),

[Cod_Civ_art_0163](#),

Revocatoria

Ordinaria

Pauliana

Azione

corte

cassazione

6450

2019